

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili 2003. Individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto ad ulteriore detrazione per l'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto sopra citato, con il quale il Comune può deliberare una maggiore detrazione per l'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio di carattere economico sociale;

Visto il protocollo d'intesa fra il Comune di Livorno e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL Pensionati, le Associazioni Nazionali Invalidi civili. Invalidi del Lavoro e Mutilati ed Invalidi di Guerra stipulato in data 24 marzo 2003;

Ritenuto quindi di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **a) e b)** i soggetti che versano in **gravissimo disagio economico-sociale**:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), disabili con invalidità grave (pari al 100%), disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%, grandi invalidi del lavoro (T.U. 1124/65) e persone anziane non autosufficienti ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91) o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione riconosciuti tali alla data del 01.01.2003 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2002 non superiore all'importo di €26.390,94 (L.51.100.000) (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento, ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,);

b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,) non superiore a €8.181,19 (L. 15.841.000) per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di €2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in più..

Ritenuto, inoltre, di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **c) e d)** i soggetti che versano in **grave disagio economico-sociale**:

c) avere compiuto il 65° anno di età all'01.01.2003, essere possessori del solo immobile per il

quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2002 non superiore €10.556,38 (£. 20.440.000) se unico componente la famiglia, incrementato di una quota di €2.065,83 (£. 4.000.000) per ogni componente in più;

- d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2003, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'01.01.2003 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2002, non superiore a €18.473,66 (£. 35.770.000);

Per reddito familiare lordo s'intende il reddito complessivo comprensivo di eventuali indennità e rendite percepite da tutti i componenti la famiglia anagrafica;

Ritenuto che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione debba essere subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;

Ritenuto che il diritto all'elevazione della detrazione debba competere anche se il soggetto passivo o un componente la famiglia anagrafica possieda un terreno (di piccole dimensioni) diverso dalle aree fabbricabili, sul quale non viene esercitata attività agricola in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti siti nel Comune di Livorno, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa (c.d. orticelli), in quanto esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I.;

Considerato che siano da escludere dal beneficio dell'aumento della detrazione le U.I. classificate nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

Ritenuto, inoltre, che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione è **subordinato alla condizione che i contribuenti presentino apposita domanda**, corredata della relativa documentazione, all'Ufficio Tributi entro e non oltre la data del 20.12.2003- termine per il versamento della rata a saldo;

Visto l'articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge fiscale 2002) che dispone di approvare le aliquote e agevolazioni d'imposta contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo ;

Visto il Decreto del Ministero Dell'Interno del 19 dicembre 2002, il quale differisce al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2003 degli enti locali;

Visto l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

Visto l'art. 42 , comma 2 lettera f , del D. Lgs.267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 D.Lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente

atto;

D E L I B E R A

1) di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **a) e b)** i soggetti che **versano in gravissimo disagio economico-sociale**:

a) portatori di Handicap grave (riconosciuti tali dalla Commissione di cui alla L. 104/92), **disabili con invalidità grave** (pari al 100%), **disabili ultra sessantacinquenni con invalidità grave o medio grave o comunque con invalidità superiore al 67%**, **grandi invalidi del lavoro** (riconosciuti dalla L.1124/65) e **persone anziane non autosufficienti ai sensi della delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 214/91** (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 01.01.2003 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all'anno 2002 non superiore all'importo di € 26.390,94 (£.51.100.000) (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento, ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza);

b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese eventuali indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,) non superiore a € 8.181,19 (L. 15.841.000) per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di €2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni componente in più..

2) di individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere **c) e d)** i **soggetti che versano in grave disagio economico-sociale**:

c) avere compiuto il 65° anno di età all'01.01.2003, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina, essere **in condizione non lavorativa** con un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2002 non superiore € 10.556,38 (£. 20.440.000) se unico componente la famiglia, incrementato di una quota di €2.065,83 (£. 4.000.000) per ogni componente in più; nel caso uno solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 2003, lo stesso potrà utilizzare la maggiore detrazione proporzionalmente a quella ordinariamente adoperata, in presenza di altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono il requisito dell'età;

d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2003, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'01.01.2003 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese indennità e rendite ad esclusione dell'indennità di accompagnamento ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2002, non superiore a €18.473,66 (£. 35.770.000);

Per reddito familiare lordo s'intende il reddito complessivo lordo, comprensivo di indennità e rendite, percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica.

3) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata **alle seguenti condizioni:**

- a) **che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare nel territorio dello Stato e all'estero;**
- b) **che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);**
- c) **che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i contribuenti presentino apposita domanda,** corredata della relativa documentazione, all'Ufficio Tributi entro la data del 20.12.2003 termine per il versamento della rata a saldo;

4) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno (di piccole dimensioni), diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli").

5) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, comma 2 del D.Lgs.267/2000, la misura delle maggiori detrazioni di cui al presente provvedimento viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale;